



Spettabile
Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico
Piazza Cavour 5
20121, MILANO

Alla cortese attenzione di:

Ing. Guido Bortoni
Presidente AEEGSI

Dott. Alberto Biancardi
Componente Collegio AEEGSI

Dott. Luigi Carbone
Componente Collegio AEEGSI

Dott. Rocco Colicchio
Componente Collegio AEEGSI

Prof.ssa Valeria Termini
Componente Collegio AEEGSI

ufficioSOC@autorita.energia.it

Roma, 11 marzo 2015

Prot. 31/2015

Oggetto: Sistemi efficienti d'Utenza (SEU) e Sistemi Equiparati ai Sistemi Efficienti d'Utenza (SESEU) | Criticità

Gentili signori,

riportiamo di seguito alcune osservazioni di assoRinnovabili su due importanti questioni connesse ai Sistemi Efficienti d'Utenza e ai Sistemi Equiparati ai Sistemi Efficienti d'Utenza.

SEU

Alcuni Soci assoRinnovabili lamentano che, in ambito istituzionale, si starebbe diffondendo una posizione non ufficiale tesa a limitare l'ambito di applicazione della disciplina dei SEU, che parrebbe prendere le mosse dalla deliberazione Deliberazione 578/2013/R/eel.

Per le considerazioni che seguono, l'Associazione ritiene, al contrario, che tale deliberazione abbia in verità un effetto estensivo della portata applicativa della disciplina, in coerenza, peraltro, con la normazione di rango primario.

assoRinnovabili, anzitutto, ritiene chiaro quanto **previsto dall'articolo 2 Decreto Legislativo 115/2008 e s.m.i** che definisce SEU un "*sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non*

superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente".

La norma primaria (peraltro attuativa della direttiva europea 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) prevede, quindi, quali requisiti per riconoscere un SEU, tra gli altri:

- l'esistenza di **un impianto di produzione** di energia;
- l'esistenza di **un impianto per il consumo di un solo cliente finale** cui l'impianto di produzione è direttamente connesso.

Per **cliente finale** si intende la persona fisica o giuridica che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private (così, l'articolo 1.1, lettera g), Deliberazione 578/2013/R/eel).

La Deliberazione 578/2013/R/eel (articolo 1.1, lettera ii)) prevede inoltre che, un sistema, per esser riconosciuto come SEU debba essere **direttamente connesso all'unità di consumo del cliente finale**.

La medesima Deliberazione definisce **unità di consumo** quell"*insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:*

- sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un **unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;**
- sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di **un unico prodotto finale e/o servizio.**"

Premesso che un provvedimento amministrativo generale regolatorio, quale una deliberazione dell'AEEGSI, non può porsi in contrasto con una norma di legge nazionale (tanto più se attuativa di una direttiva europea) e che, nel dubbio, il provvedimento amministrativo generale deve essere interpretato in modo che sia conforme al dettato normativo primario, l'Associazione osserva quanto segue.

L'introduzione del concetto di unità di consumo, se esso deve essere utilizzato come criterio interpretativo della norma primaria, non può che **ampliarne** la portata applicativa, non essendo né coerente né legittimo un effetto di ingiustificata restrizione della **categoria di sistemi qualificabili come SEU**.

Infatti, la Deliberazione definisce l'unità di consumo una **pluralità (insieme) di impianti per il consumo** legati dallo scopo dell'**unicità dell'attività produttiva o del servizio reso dal cliente finale**. In altri termini, si ha unità di consumo pur in presenza di più impianti per il consumo, purché funzionali ad una finalità produttiva. E' del tutto evidente l'effetto estensivo che la Deliberazione ha inteso realizzare.

L'unità di consumo (pluralità di impianti), addirittura coincide non solo con la singola unità immobiliare ma anche:

- con l'insieme costituito da **unità immobiliare e relative pertinenze** (cioè gli immobili destinati in modo durevole al servizio di un altro immobile e che possono addirittura formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici -artt. 817 e 818 c.c.-), nonché,
- con un insieme di **unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale**, localizzate all'interno di un unico sito produttivo.

In altri termini, la Deliberazione amplia la categoria dei sistemi qualificabili come SEU, poiché ammette esplicitamente che un sistema in cui sia presente un unico impianto di produzione di energia connesso al diverso cliente finale, possa essere qualificato come SEU anche nelle ipotesi in cui il cliente finale sia costituito da realtà composite nelle quali sia presente una pluralità di impianti per il consumo.

Al contrario, sostenere che l'introduzione del concetto di unità di consumo restringa la categoria di sistemi qualificabili come SEU, da un lato, equivale a ritenere che la Deliberazione sia illegittima, in quanto in contrasto con la norma primaria, e, dall'altro, collide con il chiaro dettato della Deliberazione stessa che consente la configurazione di n SEU in cui a un cliente finale siano connessi più impianti per il consumo. Ciò premesso, provando ad applicare il combinato dettato della norma primaria e della Deliberazione a casi concreti, emerge, ad esempio, che i seguenti sono senz'altro qualificabili come SEU:

- **un mercato rionale coperto** alimentato da un unico impianto di produzione di energia: in questo caso, i singoli negozi ubicati all'interno del medesimo immobile, concorrono alla fornitura del medesimo servizio al consumatore: la possibilità di approvvigionamento di un'ampia varietà di prodotti alimentari freschi di qualità e a prezzi concorrenziali in un unico sito;
- **un centro commerciale** alimentato da un unico impianto di produzione di energia: in questo caso, il servizio (unico), si amplia e consiste nel concentrare in un unico spazio un considerevole numero di attività commerciali, così da offrire al consumatore un'ampia gamma di beni e servizi cui accedere senza compiere lunghi spostamenti
- **l'insieme di stabilimento produttivo e relativo deposito** per lo stoccaggio delle materie prime separato ma ubicato all'interno dello stesso sito, alimentati da un unico impianto di produzione di energia: in questo caso entrambi concorrono alla produzione degli stessi beni.

In tutti questi casi, infatti (e in tanti altri tra cui, ad esempio, aeroporti, ospedali, fiere, strutture pubbliche e private di servizi) esiste, oltre a un unico impianto di produzione di energia, **un'unica rete elettrica, un unico cliente finale, e un'unica unità di consumo, con più impianti per il consumo.**

L'Associazione ribadisce, pertanto, che la Deliberazione 578/2013/R/eel ammette espressamente che un sistema in cui sia presente un unico impianto di produzione di energia connesso al diverso cliente finale, possa essere qualificato come SEU anche nelle ipotesi in cui il cliente finale sia costituito da realtà composite nelle quali siano presenti più impianti per il consumo.

Qualifica automatica di SEU/SESEU ed esenzione dal pagamento degli Oneri Generali di Sistema

In un'ottica di semplificazione a favore di piccoli/medi operatori non professionali che potrebbero incontrare forti criticità ad adempiere a tutte le procedure di redazione documentale previste per la

qualifica di SEU/SESEU, **l'Associazione propone la qualifica automatica**, non solo per gli impianti in regime di Scambio sul Posto, come previsto dalla Deliberazione 578/2013/R/EEL, ma **anche per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 200 kW che autoconsumano parte dell'energia prodotta o che beneficiano della Tariffa Onnicomprensiva (IV e V Conto Energia) in quanto tali installazioni posseggono gli stessi requisiti tecnici degli impianti in Scambio sul Posto.**

Si segnala inoltre che l'art. 25 bis della Legge 116/2014, prevedendo l'esenzione totale dal pagamento degli oneri generali di sistema solo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 20 kW in regime di Scambio sul Posto, ha escluso da tale beneficio tutti gli altri impianti di analoga potenza che, pur essendo in regime di cessione parziale o avendo ottenuto la Tariffa Onnicomprensiva del IV e V Conto Energia, non accedono allo Scambio sul Posto. Di conseguenza, non solo sono tenuti, in modo iniquo, a pagare il 5% degli Oneri Generali di Sistema, ma, addirittura, finché non concluderanno la procedura di qualifica SEU/SESEU¹, pagheranno il 100% degli Oneri Generali di Sistema. Per ragioni di equità di trattamento, **l'Associazione propone che l'esenzione totale dal pagamento degli Oneri Generali di Sistema venga prevista per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 20 kW, indipendentemente dall'eventuale adesione al regime dello Scambio sul Posto.**

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Agostino Re Rebaudengo

Presidente assoRinnovabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Re Rebaudengo".

¹ Peraltro, trattandosi per lo più di soggetti non professionali, potrebbero con tutta probabilità non essere a conoscenza di tale procedura.